



**COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**  
*Provincia di Cuneo*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SEGRETARIO COMUNALE**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**N. 171 del 12 giugno 2025**

**Oggetto: PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4.4 – ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) – COMUNI (LUGLIO 2024) - AFFIDAMENTO.**

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

La sottoscritta CAVIGLIA STEFANIA, Responsabile della Segreteria Generale e della Transizione al Digitale;

Premesso che:

- la Commissione Europea ha varato nel mese di luglio 2020 “Next Generation EU”, un pacchetto da 750 miliardi di euro di misure e stimoli economici per i Paesi membri, in risposta alla crisi pandemica;
- la principale componente del programma NGEU è il Recovery and Resilience Facility, RRF, che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro dei 750 totali di NGEU;
- il suddetto RRF, istituito con il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, enuncia le sei grandi aree di intervento (pilastri) sui quali i Paesi UE si dovranno focalizzare: transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente e

inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, politiche per le nuove generazioni;

- al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro deve predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026; il Piano italiano è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile;
- il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia, accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR italiano (documento di lavoro della Commissione SWD 2021). Anche in considerazione del sistema di governance multilivello creato per assicurare un'attuazione efficace e il monitoraggio del piano, e del forte sistema di controllo stabilito, la Commissione ha quindi fornito una valutazione globalmente positiva;
- “Italia Domani”, il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia, prevede investimenti e un coerente pacchetto di riforme, a cui sono allocate risorse per 191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, lo strumento chiave del NGEU e 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il Decreto-legge n.59 del 6 maggio 2021, a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile 2021.

Dato atto che

- all’interno di “Italia domani”, “Italia digitale 2026” è il piano strategico per la transizione digitale e la connettività promosso dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD), che si pone i seguenti obiettivi:
  - ✓ Diffondere l’identità digitale, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione;
  - ✓ Colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile;
  - ✓ Portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud;
  - ✓ Raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati online;
  - ✓ Raggiungere, in collaborazione con il MISE, il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-larga.
- “PA digitale 2026” è il sito del Dipartimento per la trasformazione digitale, guidato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, che permette alle PA di accedere ai fondi di “Italia digitale 2026”, avere informazioni sugli avvisi dedicati alla digitalizzazione della PA, fare richiesta di accesso ai fondi e rendicontare l’avanzamento dei progetti.
- sul sito [www.padigitale2026.gov.it](http://www.padigitale2026.gov.it) sono stati pubblicati gli avvisi pubblici destinati ai Comuni;

Visto il **Decreto n. prot. 138-2/2024 PNRR del 21/12/2024** di approvazione dell’ELENCO ISTANZE AMMESSE A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “Avviso Misura 1.4.4 – Estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) – Comuni (luglio2024)”.

Accertato che:

- l’Avviso Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) – Comuni (luglio 2024)” prevede il riconoscimento ai Comuni di un importo forfettario (lump sum) determinato in funzione: delle modalità di adesione ai servizi resi disponibili dall’ANPR per l’utilizzo dell’ANSC; della classe di popolazione residente nel Comune;
- il finanziamento, nella misura dell’importo forfettario, sarà erogato in un’unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di migrazione al cloud, come disposto dal suddetto avviso approvato con il decreto prot. 138-2/20024-PNRR del 21/12/2024;

- in data 07/11/2024 il Comune di Villanova Mondovì ha presentato la domanda per l'Avviso Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" – Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) – Comuni (luglio 2024)" per l'adesione ai servizi resi disponibili dall'ANPR per l'utilizzo dell'ANSC;

Dato atto che, entro cinque giorni dalla notifica dell'ammissibilità della domanda, è stato acquisito il **CUP: F51F24006010006**;

Visto il Decreto n. 138-2/2024-PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale è stato assegnato al Comune di Villanova Mondovì il finanziamento di € 8.979,20 relativo alla candidatura PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) – Comuni (luglio 2024)";

Considerato altresì che la soluzione scelta deve prevedere l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale per cui è stato compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023);

Tenuto conto che da cronoprogramma l'Ente deve eseguire le attività nei seguenti termini:

- massimo 90 giorni per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento (scadenza 30/06/2025);
- massimo 180 giorni per il completamento dell'attività dalla data di contrattualizzazione del fornitore

Dato altresì atto che il servizio in questione non è stato inserito nel Programma triennale acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto l'ammontare complessivo della spesa è stato stimato in misura **inferiore ad € 140.000,00**, e che la suddetta prestazione di servizi è interamente finanziata con fondi PNRR;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un [interesse transfrontaliero](#) certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visti:

- l'art. 26, comma 3, L. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";
- l'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 (Legge finanziaria 2016) così come modificato dall'art.1, comma 419, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, (Legge finanziaria 2017), secondo cui le Amministrazioni Pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici, e di connettività, esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip s.p.a. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

Verificato che alla data di adozione della presente determinazione non sono attive convenzioni Consip S.p.A. aventi ad oggetto i beni sopra indicati o comparabili con essi, né esistono convenzioni attive presso la centrale di committenza regionale, mentre è possibile reperirli sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

Visto inoltre l'art. 1 comma della L. 27-12-2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della L.145/2018, il quale prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Considerato che trattandosi di beni e/o servizi informatici, a prescindere dal valore risulta applicabile al caso di specie quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 e che pertanto, trattandosi di approvvigionamento di servizi necessari, è necessario procedere all'acquisto "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali";

Considerato che il servizio da acquisire oltre ad essere di importo pari o superiore a 5.000,00 euro riguarda beni e/o servizi informatici, e pertanto è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 512, della legge 208/2015;

Visto che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Visto l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"

Richiamato il comma 2 dell'art. 48 del D.L. 31/05/2021, n. 77 conv. in legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale stabilisce che sia nominato, per ogni procedura di acquisti PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento il quale "con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Dato atto che con determinazione n. 98 del 07/04/2025 la sottoscritta, Dipendente del Comune in qualità di Responsabile della Segreteria Generale e della Transizione al Digitale, ha assunto il ruolo Responsabile unico del procedimento, ai sensi di legge;

Considerato che per la realizzabilità del servizio in oggetto, è stata visionata la soluzione proposta dalla società SISCO Spa, P.iva 01778000040 con sede legale in Cervere, Via Adua 4, società che presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, e tale soluzione oltre a risultare confacente alle esigenze dell'Ente, prevede l'utilizzo una piattaforma di approvvigionamento digitale che ha compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID, sopra indicate;

Dato atto che è pertanto stato richiesto apposito preventivo alla suindicata ditta e la stessa ha provveduto a formulare proposta di offerta pervenuta con nota acquisita agli atti al prot. n. 3485 del 08/04/2025;

Rilevato che in data 08/04/2025 la ditta SISCOM Spa, P.iva 01778000040 con sede legale in Cervere, Via Adua 4, ha presentato tramite O.D.A. un'offerta per un importo totale comprensivo di tutti i servizi pari ad € 2.400,00 IVA esclusa, come da documentazione depositata agli atti dell'ufficio;

Atteso che l'offerta suddetta viene valutata congrua da parte del sottoscritto RUP - Responsabile unico del procedimento - in relazione ai servizi offerti;

Dato atto che è stato rispettato il principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Dlgs 36/2023 in quanto l'affidamento è di importo inferiore ad € 5.000,00;

Ritenuto di appaltare il servizio in oggetto mediante lotto unico, in quanto la realizzazione del servizio non può essere suddivisa funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico-organizzativo;

Richiamato [l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023](#) il quale prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Evidenziato che, ai fini dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000:

- a) il fine che si intende perseguire è l'adesione ai servizi resi disponibili dall'anagrafe nazionale digitale (ANPR) per l'utilizzo dell'Archivio Nazionale informatizzato dei Registri dello Stato Civile (ANSC), in linea alle specifiche tecniche richieste dal finanziamento PNRR "Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" – Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) – Comuni (Luglio 2024)";
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura di un servizio atto ad assicurare la gestione del nuovo Stato Civile digitale – progetto ANSC;
- c) il contratto di affidamento dell'appalto in oggetto sarà stipulato mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula sulla piattaforma del mercato elettronico;
- d) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono esplicitate nell'allegato Capitolato d'appalto;
- e) il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del Dlgs. 36/2023, attraverso O.D.A. con unico operatore sulla piattaforma informatica del MePA gestito da Consip SpA;

Visti tutti gli atti predisposti per l'avvio della procedura in argomento e, nello specifico, il "Capitolato d'appalto" con i relativi allegati acquisiti al protocollo 5361 in data 04/06/2025;

Dato atto che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ove è riportato "[...] servizi di natura intellettuale, alle mere forniture

di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno [...]”;

Verificata l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 94 ed all'art. 95 del Dlgs. 36/2023 attraverso le autocertificazioni come consentito dall'art. 52 del Dlgs. 36/2023;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto che pertanto con la presente determinazione a contrarre l'appalto in trattazione è altresì contestualmente affidato alla ditta SISCOM Spa, P.iva 01778000040 con sede legale in Cervere, Via Adua 4, in esito all'O.D.A. con unico operatore condotta tramite la piattaforma MePA, per un importo totale comprensivo di tutti i servizi pari ad € 2.400,00 IVA esclusa;

Posto che ai sensi dell'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, così come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, l'operatore economico offerente ha fornito, con la dichiarazione integrativa in allegato all'offerta ha trasmesso la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (biennio 2022/2023);

Posto che sottoscrivendo il capitolato d'appalto, in allegato all'offerta, l'operatore economico ha avuto conoscenza:

- delle penali previste nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 bis ovvero al comma 4 del D.L. n. 77/2021: in caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto al comma 3, al comma 3 bis ovvero al comma 4 del D.L. n. 77/2021 è prevista l'applicazione di penali pari al 5% dell'importo contrattuale netto, tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC e quindi la conseguente annotazione all'ANAC;

Precisato che la ditta:

- è tenuta a seguito dell'affidamento del servizio a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti e collaboratori, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune; pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;
- è altresì tenuta a trasmettere la comunicazione relativa alle modalità per effettuazione dei pagamenti, di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 (cd tracciabilità dei pagamenti);

Dato atto che è stata inoltre acquisita attraverso la dichiarazione sostitutiva integrativa:

- l'attestazione dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità cumulo di impieghi ed incarichi, di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 ed in particolare di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito

incarichi a ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;

Verificata la regolare iscrizione del suddetto Operatore Economico sul MePA di CONSIP SpA;

Verificato che la ditta ha regolarmente compilato e sottoscritto la dichiarazione per la comunicazione del titolare effettivo e di assenza di conflitto di interessi, in quanto ai sensi della normativa antiriciclaggio, tutti gli operatori economici, fatta eccezione per le imprese individuali, hanno un titolare effettivo, che deve pertanto essere identificato e comunicato ed ogni titolare effettivo indicato, deve rendere specifica dichiarazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura del concorrente;

Dato atto che in forza dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 questa stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva, stante il valore non elevato dell'affidamento e le sue caratteristiche esecutive;

Considerato che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di copertura finanziaria;

Preso atto che:

- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali come previsto dall'art. 6 bis della L. 241/1990, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villanova Mondovì;
- che è stata resa da parte del Responsabile unico del procedimento, la dichiarazione circa l'assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interesse (anche solo potenziale) ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 36/2023, con la procedura di gara in questione (prot. n. 5660 del 09/06/2025);
- che si è provveduto alle necessarie verifiche come da attestazione prot. n. 5661 del 09/06/2025);

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Responsabile conferma di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi del Piano Anticorruzione del Comune, dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, in relazione al presente appalto ed al relativo aggiudicatario;

Preso atto che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"), di pertinenza e di non eccedenza (art. 11, c. 1, lett. d) del predetto Codice);

Dato atto che secondo quanto stabilito dalla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 122 del 16 marzo 2022, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, il CIG acquisito è il seguente B740C3C45A;

Dato atto che il servizio in oggetto non è stato finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei e rispetta il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 (assenza del cd. "doppio finanziamento");

Dato atto che il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'art. 37 del d.lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs. 50/2016;

DATO altresì atto che con il presente atto occorre provvedere all'impegno della spesa di € 35,00 per il versamento dovuto all' Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), ai sensi della deliberazione della medesima Autorità n. 598 del 30/12/2024;

Richiamato altresì l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o committenti sono debitori d'imposta (*reverse charge*, di cui all'art. 17 comma 6), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;

Richiamato l'art. 5 del D.L.vo 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Evidenziato che a norma dell'art. 183 c. 1 del D.L.vo 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Considerato che, ai sensi del combinato art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la spesa complessiva di euro 2.928,00 al lordo dell'IVA, , trova imputazione sul bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, al capitolo PEG 979/3 del titolo 2, Missione 14, Programma 3, Macroaggregato 202;

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023;
- la legge 136/2010 e s.m. e i.;
- il D.lgs. 33/2013 e s.m. e i.;
- l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.45 in data 23.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 in data 23.12.2024, esecutiva ai sensi di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, nonché le successive variazioni;

- la deliberazione della Giunta Comunale n.213 in data 23.12.2024, esecutiva ai sensi di legge di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.46 in data 17.03.2025, esecutiva ai sensi di legge di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa;

Visti

- l'art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

Dato atto che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 lett. a, b, c, d della L. 241/90 e s.m.i. è il segretario generale D.ssa Stefania Caviglia, la quale ha curato la fase istruttoria del procedimento e attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

### **DETERMINA**

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, ivi inclusi i riferimenti ad accertamenti ed attestazioni.
2. Di dare atto che con Decreto n. 138-2/2024-PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri notificato è stato assegnato al Comune di Villanova Mondovì il finanziamento di € 8.979,20 relativo alla candidatura PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" – Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) – Comuni (luglio 2024).
3. Di accertare, pertanto, il contributo europeo assegnato con il sopra richiamato decreto per un importo complessivo di Euro 8.979,20 al capitolo di entrata 309/6 del Bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025, "Finanziamento PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" – Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) – Comuni (luglio 2024).
4. Di affidare alla ditta SISCOM Spa, P.iva 01778000040 con sede legale in Cervere, Via Adua 4, il servizio di migrazione al cloud dei servizi digitali dell'amministrazione, oggetto della Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" – Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) – Comuni (luglio 2024) di cui alla domanda di finanziamento, per un importo totale comprensivo di tutti i servizi pari ad € 2.400,00 IVA esclusa, alle condizioni di cui al "Capitolato d'appalto" Prot. n. 5361 del 04/06/2025 e all'offerta presentata in sede di O.D.A. prot. n. 3485 del 08/04/2025;
5. Di impegnare la spesa totale di € 2.928,00 IVA compresa, sul bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, al capitolo PEG 973/3 del titolo 2-Spese correnti, Missione 14

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 3-Statistica e sistemi informativi - Macroaggregato 202, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n.7 del Decreto Legislativo 118/2011, la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.19.004;

6. DI DARE ATTO che, ai fini dell'imputazione degli impegni di spesa secondo i principi della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni passive da assumere con il presente atto verranno a scadenza e diverranno esigibili interamente nel corso dell'anno 2025 e che, qualora, per motivi ad oggi non prevedibili, lo svolgimento dei servizi affidati non dovesse interamente concludersi al 31/12/2025, si provvederà ad effettuare le variazioni di esigibilità, ai sensi dell'art. 175 del D.lgs 267/2000.
7. DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente e di attestare, in conformità a quanto previsto dall'art. 183 c. 8 del D.Lgs.267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio di esercizio e che i medesimi impegni di spesa risultano compatibili anche con i vincoli e le regole di finanza pubblica attualmente vigenti.
8. DI DARE ATTO di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art.9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 01/07/2009, nr.78 in ordine alla regolarità e sostenibilità dei pagamenti conseguenti all'intervento disposto.
9. Di dare atto che il servizio in oggetto non è stato finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei e rispetta il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 (assenza del cd. "doppio finanziamento").
10. Di dare attuazione all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o committenti sono debitori d'imposta (*reverse charge*, di cui all'art. 17 comma 6), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, dando atto che il creditore dell'imposta è l'Erario, cui occorrerà versarla, previa trattenuta all'impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23 gennaio 2015, attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*).
11. Di dare atto, altresì, che:
  - la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Dlgs. 267/2000 come in premessa indicato;
  - il CUP assegnato è il seguente: **F51F240060100066**;è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): B740C3C45A
  - 
  - l'affidatario assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
  - la prestazione avverrà alle condizioni e secondo il cronoprogramma specificato nel "Capitolato d'appalto" in atti conservato, di cui fa parte integrante e sostanziale;
  - il servizio dovrà essere reso entro il termine massimo 150 giorni a partire dalla data di richiesta del Comune, successiva alla aggiudicazione;
  - ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune;
- il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune, pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;
- la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 né con quelle contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” del sito internet istituzionale, nonché in Altri contenuti, Attuazione misure PNRR.

12. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000.

13. Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

14. Di dare atto che: ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del D.L. 31/05/2021, n. 77 conv. in legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale stabilisce che sia nominato, per ogni procedura di acquisti PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento, il RUP è il Segretario generale, responsabile per la transizione al digitale;

15. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del procedimento e del Servizio nella persona di cui sopra conferma e dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi del Piano Anticorruzione del Comune, dell’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e dell’art. 16 del D.lgs. 36/2023, in relazione al presente appalto ed al relativo aggiudicatario;

16. Di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’ANAC secondo la normativa vigente.

17. Di dare atto con la sottoscrizione della presente determinazione, il Segretario Generale ne attesta la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**DR.SSA STEFANIA CAVIGLIA**

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa